

La Corte di Cassazione, con sentenza 23 maggio 2012, n. 8136, si è pronunciata su una controversia avente ad oggetto la liquidazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in ipotesi di trasferimento di un'azienda. Di particolare interesse la possibilità sancita dai giudici di merito di valutare l'attivo tra cui beni mobili e immobili a costi storici ovvero al costo di acquisto e non al valore attuale (per le imprese in contabilità ordinaria soggette all'obbligo di redazione dell'inventario di cui all'art. 2217 c.c e ), tenendo altresì conto degli eventuali mutamenti successivamente intervenuti e di tutte le passività, anche potenziali per rischi. Sempre al fine di minimizzare le imposte eventualmente dovute in una fase così particolare, critica e complessa come la successione tra l'imprenditore e i propri familiari ricordiamo agli associati che essi possono ulteriormente avvalersi di una previsione, recata anch'essa dalla Legge Finanziaria per il 2007: esclusione da tassazione dei trasferimenti familiari d'azienda, piccola o grande che sia, realizzati mortis causa, a mezzo atti gratuiti o vincoli di destinazione, regolata dall'art. 3, comma 4-ter del DLgs. n. 346/1990.